

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 25663	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Benevento, altro non specificato.				
2° Grado: La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 30.03.2010, riduceva la pena inflitta alla Ca. confermando nel resto la decisione di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Mentre era intento a collocare delle tavole per la cassatura del balcone della trave in c.l.s.a. del 2° solaio del fabbricato in costruzione, precipitava al suolo da una altezza di circa otto-nove metri, decedendo sul colpo per effetto dei traumi riportati. Non era stato predisposto alcun ponteggio od opera provvisoria per attività che si svolgevano a notevole altezza.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

"in tema di omicidio colposo da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorchè esse non siano di pari grado ..." (Cass. pen. Sez. 4, n. 38810 del 19/04/2005, Rv. 232415). Per quanto riguarda Ca. , che rivestiva il ruolo di coordinatore non solo per la progettazione ma anche per l'esecuzione dei lavori, la sua figura è stata più volte oggetto dell'attenzione di questa Corte che ha affermato la sua titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati già dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 38002 del 9.7.2008,

Rv. 241217) precisando da ultimo che ""Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e del Decreto Legislativo n. 106 del 2009 che ne hanno ridefinito la figura) (Sez. 4, n. 18149 del 21.4.2010, Rv. 247536; v. anche: Sez. 4, n. 27442 del 4.6.2008, Rv. 240961; Sez. 4, n. 17502 del 13.3.2008, Rv. 239524).

"In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talchè la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti" (Sez. 4, n. 14361 del 6.2.2002 Rv. 221378).

Più specificamente, è stato affermato che "in tema di subappalto, se l'incidente è avvenuto per la mancata predisposizione di un'impalcatura, il subappaltante risponde delle lesioni subite dall'operaio del subappaltatore. Nella specie, infatti, ricorre la responsabilità penale per aver violato l'obbligo di cooperazione per l'attuazione delle misure di protezione, in quanto la mancanza di un'impalcatura rientra tra le opere cosiddette provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere e, quindi, comuni a tutte le imprese operanti nello stesso, compresa la ditta subappaltante. In caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro" (tratto da Cass. pen. sez. 4, 20.11.2009, n. 1490).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla l'impugnata e quella di primo grado nei confronti di De.Co.Lo, con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di Ca. Gi. E Ve An. Ma, i quali condanna al pagamento delle spese processuali	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.